



Sportello di Conciliazione

“Accreditato con PDG 16/07/2007 al n. 13 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia”

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

(approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 25/07/2017)

Sommario

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – La Segreteria
- Art. 4 – Il mediatore
- Art. 5 – Criteri per la nomina dei mediatori
- Art. 6 – Avvio del procedimento
- Art. 7 – Procedura di mediazione e primo incontro
- Art. 8 – Esito dell’incontro di mediazione
- Art. 9 – Riservatezza
- Art. 10 – Tirocinio assistito
- Art. 11 – Adempimenti e responsabilità delle parti

Art. 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento:

- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.



La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato C).

Il presente Regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall'Organismo, salvo quanto stabilito da apposite Convenzioni e Protocolli d'intesa per particolari tipologie di controversie.

Art. 3) LA SEGRETERIA

La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

La Segreteria:

- a) verifica la completezza della domanda di mediazione;
- b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio, quando dovute, e delle spese di mediazione ed effettua gli eventuali necessari solleciti;
- c) cura le comunicazioni alle parti: la parte istante, in aggiunta all'Organismo di Mediazione, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte;
- d) su richiesta di parte, attesta per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento;
- e) conserva e mantiene aggiornati, per ciascun mediatore, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.

Il Responsabile annualmente verifica le schede di valutazione dell'operato dei mediatori incaricati nell'anno e provvede, se del caso, alla loro cancellazione dall'elenco ai sensi dell'allegato F.

Il Responsabile dell'Organismo adempie ai compiti assegnati dalla legge e dai successivi articoli del presente Regolamento direttamente o per il tramite del personale addetto alla Segreteria.

La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti quando:

- le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- siano decorsi infruttuosamente tre mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta, altresì, per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

Art. 4) IL MEDIATORE

Il mediatore non decide la controversia, ma, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le aiuta a cercare la composizione della controversia stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento. La designazione avviene secondo



criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B), parte integrante del presente Regolamento.

Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.

Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

Presso il servizio di mediazione delle Camera di commercio devono essere conservati, per ciascun mediatore, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore aggiornati a cura della Segreteria.

Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore, di norma, annualmente e comunque ogni qual volta il Responsabile lo richieda deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore.

Nell'assegnazione degli incarichi al Mediatore, il Responsabile effettua un'istruttoria ispirata da criteri di celerità e di snellezza tenendo conto della natura e dell'importanza dell'affare, del numero di soggetti coinvolti nella procedura, e di altri elementi ritenuti utili in tal senso.

Il Responsabile dell'Organismo valuta il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione, aggiornamento professionale, rating di mediazioni concluse con accordi) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di Mediatori, nell'ambito della quale, di norma, gli incarichi sono attribuiti secondo un criterio rotativo, avuto riguardo al numero e al valore degli incarichi assegnati nell'anno.

Per ragioni di economicità e di buon andamento dell'Organismo, nel caso di controversie rientranti in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere assegnati ad un mediatore più procedimenti istruiti dalla Segreteria da svolgersi nella stessa giornata.



Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del criterio di esperienza.

Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.

Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte anche sulla base di un'apposita clausola contrattuale o disposta dal Giudice, e qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet della Camera di Commercio di Pisa nella sezione dedicata alle attività dell'Organismo di Mediazione.

Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo di mediazione;
- le generalità ed i recapiti delle parti e, se richiesti dalla legge, o comunque nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
- l'oggetto della controversia, precisando se si tratta di un'ipotesi ex art. 5, commi 1 bis e 2 del D.Lgs. 28/2010;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
- la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. Tale valore viene rapportato al tariffario dell'Organismo per definire i costi del procedimento e, ove quest'ultimo si concluda con accordo sottoscritto tra le parti, l'importo dell'indennità dovuta sarà ricalcolato sulla base del valore definito nell'accordo.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, la Segreteria sospende la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

La sede dell'incontro di mediazione è, di norma, presso la sede dell'Organismo o presso un'altra sede concordata tra le parti, il Mediatore e il Responsabile dell'Organismo.



La Segreteria, attraverso mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, comunica la data del primo incontro ed il nome del Mediatore e trasmette alle parti invitate copia della domanda di mediazione. Le parti, 7 giorni prima dell'incontro, sono tenute a confermare chi sarà presente allo stesso.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte che ha partecipato alla sessione separata.

In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro, la Segreteria ne informa le parti fornendo l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati. I procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Art. 7) PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

Le parti partecipano agli incontri personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri a transigere, conciliare e disporre totalmente della procedura di mediazione. La delega deve essere trasmessa o consegnata alla Segreteria, dalla parte o dal suo rappresentante, e conservata nel fascicolo della procedura di mediazione.

Quando la legge espressamente lo preveda le parti devono farsi assistere da un avvocato con spese a proprio carico. Possono in ogni caso farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

Il primo incontro con il mediatore, si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, verificandone insieme anche l'opportunità. Detto incontro si conclude, in ogni caso, con la redazione di apposito verbale. Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di ciascuna parte relativamente alla prosecuzione del tentativo di mediazione senza verbalizzarne le motivazioni. In tal caso, sono dovute dalle parti unicamente le spese di avvio.

Se al termine del primo incontro le parti decidono di procedere con la mediazione, devono corrispondere le spese di mediazione in misura non inferiore alla metà e queste sono dovute in solido da ciascuna parte.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. L'esperto designato deve essere iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali. L'esperto non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal codice etico di cui all'allegato B). Prima dell'incontro con le parti l'esperto sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.



Art. 8) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il verbale di fallita mediazione o il verbale di accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge. Nel verbale il Mediatore, dà atto dell'esito dell'incontro ed, eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo.

Quando l'accordo non è raggiunto il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore può formulare la proposta solo su indicazione del Giudice.

Il verbale di accordo sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione dovute da entrambe le parti.

Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D).

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Art. 9) RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

All'esito di ciascun incontro, con l'accordo delle parti, possono invece essere verbalizzati gli impegni reciprocamente assunti ai fini istruttori, utili ad un eventuale successivo incontro.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengono, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10) TIROCINIO ASSISTITO



Il tirocinio assistito consiste nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto, senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.

I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.

Il Servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco determinando il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di mediazione.

Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso.

Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- l'indicazione del valore della controversia e l'indicazione della competenza territoriale;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere, comunque, ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ALLEGATO A): Indennità del servizio di mediazione

ALLEGATO B): Codice Etico per i mediatori

ALLEGATO C): Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche

ALLEGATO D): Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione

ALLEGATO E): Standard per la formazione e la nomina dei mediatori

ALLEGATO F): Disciplinare Mediazione e Tirocini assistiti

Sportello di Conciliazione

“Accreditato con PDG 16/07/2007 al n. 13 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia”

TABELLA INDENNITA' DEL SERVIZIO SPESE DI MEDIAZIONE

(approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 25/07/2017)

L'indennità di mediazione comprende le spese di mediazione. **Sono altresì a carico delle parti le spese di avvio e le spese vive sostenute dall'Organismo** di mediazione per la gestione della procedura.

Le spese di avvio, stabilite nella somma di **euro 40,00 (+ IVA)** per le liti di valore **fino a € 250.000** e di **euro 80,00 (+ IVA)** per le liti di valore **superiore a € 250.000**, **sono dovute** in sede di primo incontro alla presentazione della domanda di mediazione a cura della parte istante ed a cura di ciascuna parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento per tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa (mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità, ivi compresa quella delegata, mediazione obbligatoria per contratto e mediazione volontaria).

Qualora il procedimento si concluda al primo incontro per mancata adesione della parte invitata alla mediazione ovvero per mancata comparizione della parte invitata e la procedura non prosegue, al mediatore è riconosciuto un compenso pari ad € 20 a titolo di rimborso spese forfettariamente predefinito.

Spese di mediazione (dovute solo nel caso di avvio della mediazione con tutte le parti presenti).
Il legislatore nulla ha cambiato quanto al d.m. 180/2010, come modificato dal d.m. 145/2010, rispetto alle tariffe, quindi resta valido il comma 14 dell'art. 16, secondo il quale “gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili”.

Di conseguenza appare opportuno mantenere quanto già stabilito e cioè l'estensione delle tariffe (spese di mediazione previste per i casi di mediazione obbligatoria anche alle procedure di mediazione volontaria, fermo restando l'applicazione degli eventuali aumenti previsti dall'art. 16, comma 4, lettere b) e c).

Valore della lite	Spesa di mediazione per ciascuna parte (nel caso di avvio della mediazione)
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

***(Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)**



INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE ED ONORARI DEI MEDIATORI

VALORE DELLA LITE	SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE (escluso le spese vive) (+ IVA)*	SPESE DI MEDIAZIONE AUMENTATO FINO AL 25% IN CASO DI SUCCESSO/ACCORDO PER CIASCUNA PARTE** (+ IVA)*	ONORARI MEDIATORE (al netto dell' IVA e oneri previsti dalla Legge)*	ONORARI MEDIATORI AUMENTATO FINO AL 25% IN CASO DI SUCCESSO/ACCORDO** (al netto dell' IVA e oneri previsti dalla Legge)*
Fino a € 1.000,00	€ 43,00	€ 53,75	€ 43,00	€ 53,75
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00	€ 107,50	€ 86,00	€ 107,50
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00	€ 200,00	€ 160,00	€ 200,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00	€ 300,00	€ 240,00	€ 300,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 400,00	€ 500,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00	€ 832,50	€ 666,00	€ 832,50
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00	€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 1.250,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00	€ 2.375,00	€ 1.900,00	€ 2.375,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00	€ 3.250,00	€ 2.600,00	€ 3.250,00
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00	€ 5.750,00	€ 4.600,00	€ 5.750,00

Al Mediatore è riconosciuto un compenso forfettario di € 20,00 per il verbale di mancata comparizione - mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento all'esito del primo incontro di programmazione (esente spese di mediazione per le parti).

Nel caso di particolari tipologie di controversie regolate da apposite Convenzioni e Protocolli d'Intesa che prevedono l'esenzione delle parti dal pagamento delle spese di avvio, nessun compenso è riconosciuto al Mediatore che redige il verbale di mancata comparizione.

* Le spese e gli onorari sono al netto di IVA e di altri oneri previsti dalla legge. L'IVA va, dunque, aggiunta sia alle spese di mediazione che alle spese di avvio.

** L'onorario del mediatore può essere aumentato del 20%, così come la tariffa dovuta da ciascuna parte, nei casi di: mediazioni importanti, complesse e di particolare difficoltà e nei casi in cui il mediatore faccia la proposta. Può essere aumentato fino al 25% in caso di successo/accordo. Tali aumenti, che devono essere applicati sulla base dell'art. 16 del D.M. 180 del 2010 e s.m.f., non sono cumulabili tra loro. Il valore di riferimento per il calcolo degli aumenti (mediazioni complesse, mediazioni con proposta del mediatore e mediazioni chiuse con successo/accordo) è quello indicato nella tabella delle indennità di spese di mediazione.



Sportello di Conciliazione

“Accreditato con PDG 16/07/2007 al n. 13 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia”

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell’organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenzaⁱ e imparzialitàⁱⁱ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralitàⁱⁱⁱ. Il mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;.
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all’incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri,

7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

ⁱ **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

ⁱⁱ **Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

ⁱⁱⁱ **Neutralità** si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.



Sportello di Conciliazione

"Accreditato con PDG 16/07/2007 al n. 13 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia"

REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione- iscritto al n. 13 del ROC. (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) -, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail...). L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web:

<http://mediazione.infocamere.it/meca/> previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito.

A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una *username* ed una *password* personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.



b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie *username* e *password* personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

c) Incontro di mediazione

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web <http://mediazione.infocamere.it/meca/>.

L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria¹ ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione. In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza².

Attualmente è possibile il collegamento video chat attraverso il software applicativo Skype all'indirizzo: conciliazione.pisa

Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

¹ L'incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità

² Es. conference call



Sportello di Conciliazione

“Accreditato con PDG 16/07/2007 al n. 13 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia”

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono.

Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da una punteggio 1 (= "insufficiente") ad una soddisfazione massima pari a 5 (= "ottimo").

Data di compilazione: _____

Generalità della parte che compila il questionario _____

1) Come e perché si è ricorsi al servizio:

- Per clausola inserita nel contratto
- Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
- Su invito del giudice
- A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione, effettuata da una parte
- Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione
- Altro (specificare)

2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione dell'Organismo della Camera di Commercio di Pisa

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3) Esprima un giudizio complessivo su:

Disponibilità e cortesia dei funzionari	1	2	3	4	5
Preparazione e professionalità dei funzionari	1	2	3	4	5
Semplicità della procedura	1	2	3	4	5
Chiarezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
Precisione e completezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
Chiarezza e comprensibilità della modulistica	1	2	3	4	5
Trasparenza delle procedure	1	2	3	4	5
Gestione dei tempi	1	2	3	4	5
Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità..)	1	2	3	4	5
Riservatezza	1	2	3	4	5

4) Esprima un giudizio sul mediatore:

Disponibilità e cortesia del mediatore	1	2	3	4	5
Preparazione e professionalità del mediatore	1	2	3	4	5
Chiarezza espositiva	1	2	3	4	5
Imparzialità, indipendenza e neutralità	1	2	3	4	5
Riservatezza	1	2	3	4	5

5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto

SI	NO
----	----

6) E' a conoscenza dell'attivazione del sito internet della Camera di Commercio di Pisa dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.?

SI	NO
----	----

7) E' a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il Servizio on line ?

SI	NO
----	----

8) Come è venuto a conoscenza del Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Pisa?

• Giornali	<input type="checkbox"/>
• Radio	<input type="checkbox"/>
• Televisione	<input type="checkbox"/>
• Sito Internet della Camera di Commercio	<input type="checkbox"/>
• Associazione di categoria	<input type="checkbox"/>
• Professionista (Avvocato, Commercialista....)	<input type="checkbox"/>
• Associazione dei consumatori	<input type="checkbox"/>
• Familiare/amico/ conoscente che aveva già provato il servizio	<input type="checkbox"/>
• Altro: _____	

9) Consiglierà il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Pisa ad un familiare/amico/ conoscente?

SI	NO
----	----

10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Pisa qualora ne avesse bisogno?

SI	NO
----	----

11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative



ALLEGATO E)

STANDARD MINIMI PER LA FORMAZIONE E LA SELEZIONE DEI MEDIATORI

Premessa

La mediazione, a seguito della riforma legislativa del 2010, è ormai uno tra i metodi di risoluzione alternativi delle controversie maggiormente conosciuto e utilizzato.

In questo contesto l'esperienza delle Camere di commercio, cui il Legislatore da quasi un ventennio affida un ruolo importante nella gestione dei suddetti metodi, è estremamente significativa.

I risultati sino ad oggi raggiunti dal Sistema camerale sono il frutto di un impegno forte anche dal punto di vista della formazione dei professionisti ai quali viene affidato l'importante ruolo della gestione dell'incontro di mediazione.

Di conseguenza, l'adozione degli Standard uniformi per la formazione, adottati già nel 2005, è stata una scelta strategica decisiva per sviluppare la giustizia alternativa in Italia. I risultati, oltre che dal punto di vista pratico, sono riscontrabili a livello normativo, come dimostrato dapprima dalla riforma del diritto societario e in seguito dall'emanazione del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dal D.M. 4 ottobre 2010, n. 180 e dal D.M. n. 145 del 2011, che - oltre al riconoscimento per le Camere di commercio del diritto soggettivo all'iscrizione presso il registro degli Organismi di mediazione - hanno mutuato molti dei criteri già stabiliti negli standard formativi dell'Unioncamere.

Per le rilevanti novità introdotte dal D.lgs. 28/2010 - non da ultimo la previsione della proposta del mediatore e il tentativo obbligatorio di mediazione in numerose materie -, unitamente all'esperienza pratica maturata dalle Camere di commercio nel settore della formazione dal 2005 ad oggi, hanno reso necessaria una revisione ed un aggiornamento degli standard precedentemente adottati, al fine di adattarli alle necessità del sistema e, naturalmente, di adeguarli alle disposizioni normative. Questi Standard intendono fornire alle Camere di Commercio indicazioni minime cui far riferimento in relazione alle definizioni delle seguenti attività:

- > percorsi formativi obbligatori e facoltativi;
- > modello di selezione dei mediatori;



PERCORSI FORMATIVI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Obiettivi

L'individuazione dei nuovi percorsi formativi si pone due obiettivi fondamentali:

- 1) aggiornare gli standard elaborati nel 2005 per la formazione dei nuovi mediatori con le disposizioni del D.lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e del D.M. 145/2011, aiutando gli Organismi camerali a valutare le offerte formative loro proposte dai vari Enti;
- 2) definizione di percorsi formativi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori (corso base e corso di aggiornamento), finalizzati a conseguire una sempre maggiore professionalità dei mediatori e la conseguente migliore qualità dell'attività di mediazione svolta.

Percorsi formativi

Il Legislatore nazionale ha sancito un principio ormai da anni riconosciuto dal sistema camerale: l'importanza (per svolgere al meglio il delicato compito di mediatore) di una specifica formazione sia teorica, che tecnico-pratica, a prescindere dalle conoscenze universitarie e professionali. Lo stesso Legislatore ha, inoltre, sottolineato la necessità della formazione continua, quale requisito imprescindibile per la permanenza dei mediatori negli elenchi. Solo un costante aggiornamento, infatti, garantisce un adeguato livello di professionalità e di competenza dei mediatori.

Il Sistema camerale, in linea con quanto fatto in passato, vuole applicare le indicazioni del Legislatore con rigore, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, prestando la massima attenzione alla qualità. Per questo motivo, oltre al corso base e al corso di aggiornamento, i cui contenuti ricalcano quelli stabiliti obbligatoriamente per legge, sono suggeriti due percorsi formativi avanzati e un corso specialistico.



A) CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI

1) CORSO BASE

(ai sensi del D.M. 180/2010)

Durata

Minimo 50 ore (di cui almeno 16 ore di pratica) oltre a 4 ore di valutazione finale.

Ciò consente un massimo di 4 ore di assenza giustificata. **Ente di formazione**

Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell'elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

Docenti

Devono essere coinvolti docenti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori, presso l'Ente che eroga il corso.

In particolare, per le lezioni di carattere teorico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l'accreditamento presso Enti di formazione iscritti al Ministero della Giustizia in qualità di formatori "teorici", mentre per le lezioni di carattere pratico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l'accreditamento presso Enti di formazione iscritti al Ministero della Giustizia in qualità di formatori "pratici".

Destinatari

Il corso si rivolge a tutti coloro che possiedono un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, sono iscritti a un ordine o collegio professionale e desiderano ottenere l'attestato di mediatore civile e commerciale, al fine di poter richiedere l'iscrizione negli elenchi di Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia (l'accettazione delle richieste di iscrizione nel proprio elenco mediatori è a discrezione dell'Organismo di mediazione, che può prevedere o meno una prova di selezione). Il corso è aperto a un numero massimo di 30 partecipanti.

Ammissione al corso

Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare copia del certificato di laurea oppure fotocopia del tesserino di iscrizione all'ordine o collegio professionale.

Nel caso in cui l'ente di formazione sia un ente pubblico, gli aspiranti discenti possono autocertificare il possesso dei documenti suddetti.

Contenuti

Secondo quanto stabilito dall'art. 18, lett. f, del D.M. 180/2010 questo percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ed esercitazioni e deve avere ad oggetto:

1. normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione;
2. efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;
3. forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione;
4. compiti e responsabilità del mediatore;
5. metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione;
6. tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa;
7. le singole fasi della mediazione e le tecniche.

oltre ad un approfondimento su:

8. il ruolo delle Camere di commercio nella regolazione del mercato;
9. gli aspetti regolamentari della procedura delle Camere di commercio;



Valutazione finale

Al termine del percorso formativo è prevista una prova di valutazione della durata di 4 ore, così articolata:

- somministrazione di un questionario composto da domande a risposta multipla e/o aperte, al fine di verificare l'apprendimento del quadro normativo di riferimento della mediazione, unitamente agli aspetti teorici della struttura dell'istituto medesimo.
- simulazione di una mediazione, nel corso della quale ciascun partecipante dovrà dimostrare le abilità - sviluppate e/o apprese durante il corso - nell'applicare le tecniche e le strategie di mediazione.

Quota di partecipazione

A carico del partecipante al corso.

Attestato finale

L'Ente di formazione deve rilasciare *l'attestato di superamento* del corso solo a coloro che hanno superato le prove di valutazione finale e non hanno effettuato più di 4 ore di assenza giustificata, qualora il corso sia di almeno 54 ore.

3) CORSO DI AGGIORNAMENTO (ai sensi del D.M. 180/2010)

Durata

Minimo 18 ore (oltre a 4 ore facoltative di **valutazione**).

Il corso che non prevede la valutazione finale può essere suddiviso in moduli di parte pratica e di parte teorica, non necessariamente continuativi. **La frequenza è obbligatoria.**

Ente di formazione

Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell'elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

Docenti

Devono essere coinvolti docenti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori.

In particolare, per le lezioni di carattere teorico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l'accreditamento presso il Ministero della Giustizia in qualità di formatori "teorici", mentre per le lezioni di carattere pratico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l'accreditamento in qualità di formatori "pratici".

Destinatari

Il corso si rivolge ai mediatori che hanno la necessità di acquisire i requisiti di aggiornamento biennali previsti dal D.M. 180/2010 (l'organizzazione del percorso formativo, su base massimo biennale, ma preferibilmente annua, è lasciata alla discrezionalità di ciascuna Camera di commercio) per mantenere l'iscrizione negli elenchi mediatori degli Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia.

Al fine di mantenere l'iscrizione negli elenchi mediatori, oltre al corso di aggiornamento, ciascun mediatore deve partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, così come stabilito dall'art. 2 del D.M. 6 luglio 2011, n. 145 e come indicato nel Regolamento per il tirocinio assistito



Ammissione al corso

Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono dichiarare di essere in possesso dell'attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.

Contenuti

Il percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti o, in alternativa, di sessioni di mediazione e deve avere per oggetto le stesse materie del corso base, così come elencate al punto 1) del presente documento. Le lezioni debbono avere prevalentemente un carattere interattivo, favorendo la partecipazione diretta dei discenti e, laddove possibile, la condivisione di esperienze di casi pratici gestiti. In questo ambito possono rientrare anche corsi riferiti a temi e procedure di specifico interesse per la Camera di Commercio che li organizza

Valutazione finale

Al termine delle 18 ore, le Camere di commercio che intendono utilizzare questo momento formativo al fine di revisionare il proprio elenco dei mediatori, possono prevedere 4 ore di valutazione, così articolate:

- somministrazione di un questionario composto da domande aperte;
- simulazione di una mediazione, nel corso della quale preferibilmente ciascun partecipante deve ricoprire anche il ruolo di mediatore, al fine di appurarne le abilità sviluppate durante il corso nell'applicare le tecniche e le strategie di mediazione.

Quota di partecipazione

A carico del partecipante al corso.

Attestato finale

L'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di partecipazione **solo a coloro che hanno rispettato l'obbligo di frequenza.**

Nell'eventualità in cui la Camera di commercio abbia deciso di inserire la valutazione, l'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di superamento a coloro che hanno affrontato con successo le prova finale e quello di sola partecipazione a coloro che invece non l'hanno superata.



1) CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA SULLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Durata

Minimo 16 ore

La frequenza è obbligatoria. Per corsi di durata superiore alle 16 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore.

Ente di formazione

Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell'elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

Docenti

Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento, da parte dell'Ente iscritto, anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori, purché esperti delle materie oggetto del corso.

Destinatari

Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano approfondire la conoscenza e migliorare la capacità di utilizzo delle tecniche di mediazione.

Ammissione al corso

Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono dichiarare di essere in possesso dell'attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.

Contenuti

Il percorso formativo è incentrato sull'approfondimento delle tecniche di mediazione, sia dal punto di vista teorico, sia, in particolare, da quello tecnico-pratico.

I contenuti saranno individuati, in base alle specifiche esigenze formative rappresentate dalla singola Camera di commercio, anche all'interno delle aree tematiche di seguito indicate:

10. Le abilità per la gestione dei conflitti
11. Gli strumenti per una comunicazione efficace
12. Il superamento degli ostacoli emotivi
13. Le strategie negoziali
14. La gestione degli assistenti delle parti

Il percorso prevede altresì momenti dedicati alle esercitazioni e all'analisi di casi pratici.

Quota di partecipazione

A carico del partecipante al corso.

Attestato finale

L'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di partecipazione **solo a coloro che hanno frequentato l'intero corso**, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite.



2) CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA SUI PROFILI GIURIDICI DELLA MEDIAZIONE

Durata

Minimo 8 ore.

La frequenza è obbligatoria. Per corsi di durata superiore alle 8 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore.

Ente di formazione

Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell'elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

Docenti

Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento da parte dell'Ente iscritto anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori, purché esperti delle materie oggetto del corso.

Destinatari

Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano approfondire la conoscenza dei profili giuridici della mediazione.

Ammissione al corso

Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia dell'attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.

Contenuti

I contenuti saranno individuati, in base alle specifiche esigenze formative rappresentate dalla singola Camera di commercio, anche tra gli argomenti di seguito individuati:

15. La verifica dei poteri delle parti
16. Le materie oggetto di mediazione / Diritti disponibili-indisponibili
17. La redazione del verbale
18. L'accordo di conciliazione
19. La proposta del mediatore
20. La responsabilità del mediatore e dell'organismo di mediazione

Le lezioni debbono avere carattere teorico-pratico e prevedere momenti dedicati alle esercitazioni.

Quota di partecipazione

A carico del partecipante al corso.

Attestato finale

L'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato l'intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite.



3) CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Durata

Minimo 12 ore.

Non sono consentite ore di assenza. Per corsi di durata superiore alle 12 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore.

Ente di formazione

Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell'elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

Docenti

Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento, da parte dell'Ente iscritto, anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori.

E' opportuno il coinvolgimento di un esperto della materia oggetto del corso, unitamente a quello di un esperto di mediazione o di un mediatore.

Destinatari

Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano acquisire una preparazione specifica su una delle materie che possono essere oggetto di mediazione.

Ammissione al corso

Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia dell'attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.

Contenuti

Considerate la varietà e la complessità delle materie che possono essere oggetto di mediazione, tra cui quelle per le quali l'art. 5, 1° comma, del D.lgs. 28/2010 prevede il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità del processo (*diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari e, da marzo 2012, condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti*), il corso intende offrire ai partecipanti un quadro generale della materia oggetto del percorso formativo, mediante un'analisi dei conflitti caratteristici del settore considerato unitamente agli strumenti per valutare quando e quali tecniche di mediazione utilizzare in relazione alle peculiarità della controversia.

Il corso deve prevedere momenti dedicati all'analisi di casi pratici di controversie e/o mediazioni nello specifico settore in esame.

Quota di partecipazione

A carico del partecipante al corso.

Attestato finale

L'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato l'intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite.



MODELLO DI SELEZIONE DEI MEDIATORI

Obiettivo

Gli obiettivi che si intende perseguire attraverso questa procedura, (rivolta ai mediatori non iscritti alla Camera di commercio che la propone, ma che posseggono i requisiti previsti nel D.M. 180 del 2010), sono i seguenti:

-procedere alla selezione di mediatori che dimostrino di sapere gestire in maniera efficace una procedura di mediazione facilitativa e di conoscere e sapere applicare all'occorrenza la fase valutativa-propositiva ai sensi del D.Lgs. 28/10 e del DM 180/10, con successive modificazioni; - arricchire l'elenco con mediatori specializzati nei diversi settori di applicazione.

Aspetti organizzativi

Al fine di avviare la procedura di selezione è necessario, con atto interno della Camera di commercio, approvare l'inserimento di nuovi mediatori negli elenchi, individuandone il numero in relazione anche ai profili tecnici ricercati."

Attraverso un avviso di selezione aperto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al DM 180/2010, saranno stabiliti i criteri e la modalità di selezione, nonché il numero massimo di posti disponibili per ogni professionalità ricercata.

Alla fine della procedura sarà stilata la graduatoria e la Camera di Commercio procederà alla pubblicazione del risultato.

Per procedere alla selezione sarà necessario prevedere la costituzione di una Commissione di valutazione composta da commissari interni (Segretario Generale/ Dirigente dell'Ente / funzionari camerale competenti in materia di mediazione) e da commissari tecnici (docenti di parte pratica esperti in mediazione o mediatori esperti) individuati dall'Ente accreditato cui è affidata lo svolgimento della procedura tecnica.

A titolo esemplificativo una procedura di selezione per 30 posti disponibili potrebbe essere gestita ammettendo al test *multiple choice* un numero max di 100 candidati, selezionati per titoli, di cui circa il 75% (n.75 candidati) potrebbe risultare ammesso alla successiva prova scritta. Da questi 75 candidati, circa il 60% (45 candidati) potrebbe essere ammesso alla prova pratica per chiudere infine la selezione con i primi 30 classificati che verranno inseriti negli elenchi.

I commissari tecnici necessari per lo svolgimento della procedura indicata, che prevede un numero di massimo di 100 candidati, devono essere minimo 2 per un minimo di 6 giornate.

I mediatori: profilo, competenze e abilità

I mediatori scelti devono essere professionisti che dimostrino di saper gestire adeguatamente una procedura di mediazione con le seguenti competenze:

- competenze tecniche:

a) per condurre e pianificare strategicamente una procedura di mediazione, facilitando le negoziazioni, la comunicazione tra le parti e la presa di decisioni consapevoli

- competenze trasversali:

1. empatia
2. comunicazione e ascolto attivo
3. assertività
4. stile facilitativo
5. autocontrollo
6. autorevolezza



7. mantenere l'imparzialità durante tutta la procedura, non proporre consulenze, pareri, opinioni né giudizi di valore sulle questioni di merito.

Metodologia del processo di valutazione

La valutazione personalizzata per la selezione dei migliori aspiranti mediatori, comprende diverse fasi:

Fase 1: Preselezione

La preselezione andrebbe effettuata per titoli professionali e autocertificazione dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente (consigliata).

Questa fase (eventuale) dovrebbe essere svolta dalla stessa Camera di commercio.

La selezione per titoli serve a individuare le competenze professionali necessarie per lo svolgimento del servizio di mediazione nelle diverse realtà territoriali.

Sarebbe consigliabile richiedere l'autocertificazione del possesso del titolo universitario o iscrizione ad un collegio professionale, del superamento di un corso base di formazione riconosciuto dal Ministero e dei requisiti di onorabilità per evitare di ammettere a partecipare al processo di selezione persone che non abbiano i requisiti normativi richiesti.

Fase 2: Procedura di selezione

E' opportuno che la selezione sia svolta da un ente diverso di quello che ha erogato la formazione di base in collaborazione con l'ente camerale richiedente, o quantomeno che i componenti della Commissione di valutazione siano diversi da quelli che hanno erogato la formazione.

La procedura di selezione ha come obiettivo valutare le diverse competenze dei mediatori.

1. Test multiple choice:

Contiene un numero variabile di domande a risposta multipla e di domande aperte, il cui valore sarà stabilito a seconda del livello di difficoltà richiesto.

Il test ha l'obiettivo di verificare il livello di conoscenza dei candidati sugli aspetti normativi e sugli aspetti teorici relativi allo svolgimento della procedura di mediazione.

Il superamento della prova teorica è requisito per l'ammissione alle prove successive che hanno come obiettivo la verifica delle competenze "tecniche" dei candidati.

2. Prova pratica scritta

Contiene domande aperte relative all'analisi di un caso che sarà presentato dai docenti, in cui i candidati dovranno proporre una strategia operativa da mettere in atto.

3. Prova pratica orale: prova di role playing

Consiste nello svolgimento del ruolo di mediatori da parte dei candidati in un caso simulato che potrebbe contenere diversi livelli di difficoltà.

Osservazioni:

Per la valutazione di questa ultima prova sarebbe preferibile utilizzare una griglia di osservazione che permetterà l'utilizzo di criteri oggettivi. Gli aspetti che dovrebbero essere osservati sono fondamentalmente:

- La capacità di condurre una procedura di mediazione facilitativa (le conoscenze sugli aspetti valutativi saranno già stati valutati nelle prove teoriche precedenti)
- La capacità di identificare gli interessi ed esigenze delle parti
- La capacità di assistere le parti nella generazione di opzioni negoziali



- Il possesso delle competenze trasversali necessarie per la conduzione di una procedura di mediazione facilitativa (empatia, assertività, adeguate competenze comunicative, gestione delle interazioni negative e delle interruzioni, stile facilitativo, capacità di superare gli ostacoli, ecc).

Per una maggior trasparenza si ritiene opportuno informare che non saranno fornite indicazioni ai candidati, su possibili testi di riferimento.

Allegato F) al Regolamento di Mediazione

DISCIPLINARE MEDIAZIONE E TIROCINI ASSISTITI

(approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 25/07/2017)

Sezione Prima:	2
L'attività di mediazione presso l'Organismo di Mediazione camerale	2
Art. 1: Finalità della procedura di mediazione.....	2
Art. 2: Competenza dell'Organismo di Mediazione camerale.....	2
Art. 3: Elenco dei Mediatori	2
Art. 4: Requisiti per l'iscrizione.....	2
Art. 5: Selezione dei mediatori camerale.....	3
Art. 6: Iscrizione	3
Art. 7: Cancellazione dall'Elenco dei Mediatori	4
Art. 8: Assicurazione professionale	5
Art. 9: Sedute di mediazione - Comportamento	5
Art. 10: Spese di mediazione	6
Art. 11: Riservatezza.....	6
Sezione II:	6
Aggiornamento professionale e formazione	6
Art. 12: Aggiornamento obbligatorio biennale.....	6
Art. 13: Formazione	7
Art. 14: Revisione Elenco dei Mediatori	7
Parte III: Regolamentazione del tirocinio assistito	8
Art. 15: Tirocini assistiti	8
Art. 16: Partecipazione ai tirocini assistiti	8
Art. 17: Ammissione dei mediatori interni ai tirocini assistiti.....	8
Art. 18: Ammissione dei mediatori esterni ai tirocini assistiti.....	9



Sezione Prima:

L'attività di mediazione presso l'Organismo di Mediazione camerale

Art. 1: Finalità della procedura di mediazione

La Camera di Commercio, in qualità di Autonomia Funzionale, destina risorse all'Organismo di Mediazione camerale, denominato "Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa", accreditato con PDG 16/07/2007 al n. 13 del Registro degli Organismi di Mediazione abilitati a svolgere la mediazione e al n. 23 con PDG 21/09/2007 nell'Elenco degli Enti abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori civili e commerciali tenuto dal Ministero di Giustizia, sostenendo i mezzi di risoluzione alternativa delle controversie e vigilando nel contempo sul rispetto della vigente normativa in tema di mediazione nonché degli adempimenti imposti dal Ministero di Giustizia per il mantenimento dell'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi di Mediazione (ROM).

Art. 2: Competenza dell'Organismo di Mediazione camerale

Le parti affidano volontariamente la gestione della propria controversia all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio accettandone il Regolamento ed il Tariffario.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso la Segreteria dell'Organismo.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito della domanda.

L'Organismo di Mediazione amministra il procedimento in tutte le sue fasi, secondo il relativo regolamento, con imparzialità ed equidistanza, evitando di prendere posizione sulla questione di merito sottostante e seguendo le previsioni del Regolamento e la consolidata prassi degli Organismi camerale.

Art. 3: Elenco dei Mediatori

L'Organismo di Mediazione della Camera gestisce l'Elenco dei Mediatori, suddiviso per materie e specializzazione nel rispetto della vigente normativa ed in base alle necessità di amministrazione delle procedure di mediazione.

Art. 4: Requisiti per l'iscrizione

Possono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori coloro che:

- 1) posseggono un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale



ovvero in alternativa l'iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale;

2) abbiano frequentato, con superamento dell'esame finale, un corso di formazione per mediatori della durata complessiva non inferiore a 50 ore, tenuto da un Ente di Formazione iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero di Giustizia (art. 17 D.M. 180/2010). I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità di seguito indicati:

- 1) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa né avere in corso procedimenti penali;
- 2) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- 3) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- 4) non avere riportato sanzioni disciplinari.

Art. 5: Selezione dei mediatori camerali

L'iscrizione nell'Elenco dei mediatori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 è subordinata al superamento di apposita selezione operata dall'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio. La selezione mira a garantire elevati standards qualitativi degli Organismi camerali.

Art. 6: Iscrizione

Il mediatore che ha superato la selezione dichiara la disponibilità a svolgere la propria attività presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Pisa, unitamente all'impegno a non svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque Organismi.

Il mediatore indica le materie e specializzazioni per le quali richiede l'inserimento nell'elenco dei mediatori e rispetto alle quali ritiene di avere le conoscenze professionali adeguate.

L'iscrizione nell'elenco e l'ammissione nelle materie e specializzazioni indicate dal mediatore sono determinate dal Responsabile dell'organismo in ragione delle relative necessità.

Il mediatore si impegna a mantenere la preparazione professionale nelle materie per cui ha ottenuto l'iscrizione e deve rifiutare l'incarico nei casi in cui ritenga:

- di non disporre di adeguata competenza professionale;



- di non poter essere od apparire imparziale per tutto il corso della procedura di mediazione;
- di avere rapporti personali con le parti;
- di avere interesse all'affare oggetto della mediazione.

Il mediatore con l'iscrizione si impegna a rispettare il regolamento ed i suoi allegati, le disposizioni organizzative e le comunicazioni del Responsabile dell'Organismo; provvede inoltre a registrarsi al software utilizzato dalla Camera di Commercio di Pisa (<https://mediazione.infocamere.it/ConciliaCamera>) per la gestione informatica delle procedure di mediazione:

- GESTIRE la propria agenda per partecipare agli incontri di mediazione;
- CONSULTARE la documentazione dei procedimenti per i quali hanno ricevuto un incarico;
- GESTIRE incontri di mediazione online;

Il mediatore non può comunicare direttamente alle parti od ai loro difensori notizie relative al procedimento di mediazione. L'Organismo di mediazione non è tenuto ad accettare nuove domande d'iscrizione presso il relativo albo.

Art. 7: Cancellazione dall'Elenco dei Mediatori

Costituiscono motivo di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:

1. la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, co. 3, c), D.M. 180/2010;
2. il mancato svolgimento della formazione biennale continua di cui all'art. 4, co. 3, b), D.M. 180/2010 ed all'art. 12 dei presenti criteri per gli obbligati;
3. la mancata accettazione della nomina a mediatore, senza giustificato motivo, per due volte anche non consecutive, nel corso di un anno;
4. la mancata presentazione, senza giustificato motivo, anche ad una sola seduta di mediazione previamente concordate con la Segreteria e comunicate alle parti;
5. assumere la qualifica socio, legale rappresentante, Presidente e/o amministratore, procuratore di società iscritte presso il registro degli Organismi abilitati a svolgere attività di mediazione di cui all'art. 3 del D.m. 180/2010;
6. assumere la qualifica legale rappresentante, Presidente e/o amministratore, di Enti privati iscritti presso il registro degli Organismi abilitati a svolgere attività di mediazione di cui all'art. 3 del D.m. 180/2010;
7. aver riportato nell'anno precedente un giudizio medio inferiore a 3 nella scheda di valutazione di cui all'allegato D;



Costituiscono motivo di sospensione dall'Elenco dei Mediatori e, nei casi più gravi, di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:

1. la reiterata violazione degli obblighi del mediatore derivanti dalla legge, dal regolamento e dai suoi allegati;
2. la mancata presentazione, delle informazioni richieste dal Responsabile dell'Organismo per l'aggiornamento annuale del fascicolo dei mediatori, entro 10 gg dalla richiesta, come previsto all'art. 5 del Regolamento.
3. l'omessa comunicazione di un domicilio telematico per ricevere le comunicazioni dell'Organismo rappresentata da una casella elettronica di posta certificata valida ed attiva (P.E.C.).

Art. 8: Assicurazione professionale

La polizza assicurativa stipulata dall'Organismo di Mediazione ai sensi dell'art. 4, co. 2, b), D.M 180/2010, di importo non inferiore a 500.000,00 euro, è deputata a tenere indenne l'Organismo di Mediazione per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione svolta dall'Organismo stesso mediante i propri preposti.

Il mediatore è escluso dalla polizza assicurativa dell'Organismo per la responsabilità derivante dalla propria attività, rispetto alla quale è opportuno che provveda alla propria personale copertura assicurativa.

Art. 9: Sedute di mediazione - Comportamento

Il mediatore assume, nella seduta di mediazione, un atteggiamento imparziale ed equidistante; effettua il riconoscimento delle parti e dei loro rappresentanti mediante presa visione del documento di identità, verifica la regolarità della procura speciale/mandato a conciliare nel caso in cui non sia presente la parte personalmente, deve accertarsi che le parti comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione ed il ruolo del mediatore; è tenuto a non manifestare le proprie simpatie e/o personali considerazioni sulla vicenda ovvero le proprie opinioni nel merito della controversia o pareri giuridici; formula proposte per la soluzione della controversia solo su richiesta delle parti anche di una sola parte o su indicazione del giudice.

Il mediatore non utilizza il proprio incarico per pubblicizzare la propria professione.

Il mediatore è tenuto a garantire la propria disponibilità di tempo, per l'intera durata della seduta, senza manifestare impazienza o accelerare indebitamente i tempi della seduta.

Il mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento delle procedure e deve adottare tutte le



misure affinché l'eventuale accordo si fondi sul consapevole consenso e tutte le parti ne comprendano i termini.

Il mediatore accoglie la richiesta di rinvio solo se richiesta dalle parti e d'intesa con la Segreteria dell'Organismo, in modo da consentire la presenza e la partecipazione di tutte le parti.

Il mediatore redige, sotto la propria responsabilità, il verbale di rinvio dell'incontro, di mancata adesione della parte istante, di mancato accordo e di accordo.

Le parti e tutti i presenti alla seduta di conciliazione debbono tenere un comportamento corretto e consono allo spirito conciliativo, mantenendo il dialogo nei limiti di un confronto civile, rispettando i tempi attribuiti dal mediatore a ciascuna parte per esporre le proprie ragioni.

Tutti i partecipanti alla seduta sono tenuti a non fare uso di cellulari nel corso della stessa, tranne che ciò non sia richiesto ai fini della seduta.

Ai sensi dell'art. 7 D.M. 180/2010, non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore e viceversa, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 10: Spese di mediazione

Ciascuna parte versa le spese di mediazione previste dal Tariffario nel corso della prima seduta di mediazione (pari ad almeno il 50% se il valore supera gli 800,00 Euro e comunque a discrezione della segreteria) ed il saldo al termine della procedura, prima del rilascio del verbale.

L'incasso della somma avviene mediante pagamento bancomat, carta di credito o bonifico bancario/postale al quale segue il contestuale rilascio di fattura.

Il mediatore non può proporre od accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze né alla determinazione del proprio compenso.

Il mediatore non può accettare alcun compenso dalle parti sotto qualsiasi forma.

Art. 11: Riservatezza

Viene garantita la riservatezza della seduta, che si tiene in un ambiente esclusivo ed ad essa destinato.

Il mediatore, tutti i presenti e tutto il personale dell'Organismo di Mediazione sono tenuti a non riferire e a non manifestare la propria conoscenza in ordine alle procedure di mediazione svolte ed al contenuto delle stesse.

Sezione II:

Aggiornamento professionale e formazione

Art. 12: Aggiornamento obbligatorio biennale

I mediatori iscritti hanno l'obbligo di mantenere la propria preparazione, curando sotto la propria responsabilità l'aggiornamento obbligatorio per ciascun biennio di iscrizione.



Il mediatore in ciascun biennio di iscrizione presso l'Organismo, deve frequentare:

- un corso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore, tenuto da un Organismo di Formazione accreditato presso il Ministero di Giustizia, nelle materie indicate dalla normativa vigente (D.M. 180/2010);
- venti tirocini assistiti presso Organismi di Mediazione iscritti al ROM.

Ai fini dell'aggiornamento professionale di cui al presente articolo, l'Organismo di mediazione può altresì tenere conto di atti emanati dai Consigli Nazionali degli Ordini Professionali cui sono iscritti i mediatori.

Art. 13: Formazione

La Camera di Commercio organizza, nei tempi e nei modi più funzionali alle esigenze dell'Organismo di Mediazione camerale, l'aggiornamento biennale presso la propria sede mediante corsi di formazione di 18 ore nelle materie indicate dal D.M. 180/2010, tenuti dal proprio Ente di Formazione.

L'Organismo di Mediazione consente a ciascun mediatore iscritto nel proprio elenco di scegliere la sede ove frequentare il corso di aggiornamento di 18 ore, con onere a suo carico di produrre idonea documentazione attestante la formazione mirata biennale.

Art. 14: Revisione Elenco dei Mediatori

Ogni biennio l'Organismo di Mediazione procede alla revisione dell'Elenco dei Mediatori, provvedendo alla verifica dell'effettivo svolgimento, da parte di ciascun mediatore, dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 12e del possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività di mediazione.

In caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dalle circolari del Ministero di Giustizia e di Unioncamere Nazionale, l'Organismo di Mediazione procede alla cancellazione del nominativo dall'elenco dei mediatori.



Parte III: Regolamentazione del tirocinio assistito

Art. 15: Tirocini assistiti

L'Organismo di Mediazione consente a ciascun mediatore iscritto di scegliere la sede ove svolgere i tirocini assistiti.

Il tirocinio formativo assistito consiste nell'osservazione diretta dell'operato di altro mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione in una delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione/conciliazione, in presenza delle parti e senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.

In qualunque momento il mediatore incaricato ovvero l'Organismo di mediazione può allontanare dalla seduta il tirocinante che assuma comportamenti incompatibili con le finalità e le modalità del tirocinio assistito ovvero quando una o entrambe le parti ne facciano espressa richiesta.

Art. 16: Partecipazione ai tirocini assistiti

I tirocini assistiti si svolgono mediante la partecipazione del tirocinante anche ad una singola fase di cui si compone il percorso di mediazione/conciliazione al fine di consentire a ciascun mediatore iscritto di potere verificare l'altrui esperienza e di sperimentare nuove e diverse modalità di gestione del conflitto e conduzione della seduta.

Vale come tirocinio anche l'ipotesi in cui il mediatore rediga il verbale di mancata comparizione della parte chiamata, alla presenza della parte promotrice.

I tirocinanti non debbono prendere parte attiva alla seduta e devono evitare qualsiasi interferenza con l'attività del mediatore.

La presenza di tirocinanti ed i nominativi degli stessi sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione. I tirocinanti vengono ammessi alla seduta di mediazione solo se le parti lo consentono e previa sottoscrizione di dichiarazione al rispetto di quanto stabilito in materia di riservatezza.

Il numero di partecipazioni per ciascuna seduta è di massimotretirocinanti, fatta salva la possibilità per la Segreteria di incrementare il numero a cinque, che saranno ammessi sulla base delle sedute fissate in calendario e previa domanda di prenotazione da inoltrare via mail alla Segreteria.

Il tirocinante che non partecipa alla seduta di mediazione prenotata per più di due volte, senza giustificato motivo e senza aver fornito tempestiva comunicazione alla Segreteria, può essere sospeso dal tirocinio sino a sei mesi.

Art. 17: Ammissione dei mediatori interni ai tirocini assistiti

La Segreteria dell'Organismo invia ai propri mediatori iscritti che ne abbiano fatto espressa richiesta, il calendario delle sedute di mediazione fissate, con modalità telematica. Il mediatore interessato rivolge domanda di partecipazione alla seduta in qualità di tirocinante a mezzo posta



elettronica, indicando la data e la procedura prescelte per la propria partecipazione. L'ammissione al tirocinio è sottoposta a messaggio di conferma da parte della Segreteria.

La Segreteria si riserva di ammettere i mediatori a ciascun tirocinio in base ai seguenti criteri:

- 1) in ordine cronologico di presentazione della domanda;
- 2) in subordine, secondo il criterio di turnazione.

Nel caso in cui le procedure di mediazione gestite dall'Organismo non consentano di fornire a tutti i mediatori il numero previsto di tirocini assistiti, è responsabilità di ciascun mediatore ricercare altri Organismi, anche privati, disponibili allo svolgimento dei tirocini.

L'Organismo di mediazione non è comunque responsabile del mancato assolvimento del requisito previsto per il mantenimento dell'iscrizione in capo al mediatore.

Art. 18: Ammissione dei mediatori esterni ai tirocini assistiti

L'Organismo di Mediazione della Camera può, a sua discrezionalità, ammettere ai tirocini assistiti anche i mediatori iscritti negli elenchi di altri Organismi di Mediazione iscritti all'elenco ministeriale, subordinatamente allo svolgimento dei tirocini da parte dei mediatori iscritti ai propri elenchi.